



# Società Nazionale di Salvamento

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"

FONDATA IN LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

Genova, 13 dicembre 2024

Comunicazione a mezzo pec

Spett.le **Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera**  
in persona del Comandante pro tempore  
pec: cgcp@pec.mit.gov.it

*e p.c.*

**FIN – Sezione Salvamento**  
in persona del Presidente p.t.  
pec: segreteria@pec.federnuoto.it

**FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico**  
in persona del Presidente p.t.  
pec: fisasalvamentoacquatico@pec.it

Spett.le **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**,  
in persona del Ministro pro tempore  
Pec: m\_inf@pec.mit.gov.it

Spett.le **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
in persona del Ministro pro tempore  
c/o l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma  
Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**Prot. n.° 789 del 13/12/2024**

- **Richiesta rettifica Vs. nota prot. n. "m\_inf.A651153.REGISTRO UFFICIALE.U.0169994.12-12-2024.h.12:22"**
- **Ordinanza n. 04819/2024 reg.prov.cau. pubblicata il 24.10.2024**
- **Decreto 29 maggio 2024 n. 85, pubblicato in G.U. 27 giugno 2024 n. 149**
- **Giudizio T.A.R. Roma n. 09759/2024 reg.ric**

Spett.le Comando generale,  
in riscontro alla Vostra nota prot. n. "m\_inf.A651153.REGISTRO UFFICIALE.U.0169994.12-12-2024.h.12:22", il sottoscritto Comparone Fortunato nato a Carinaro (CE) il 28.2.1958, ed ivi residente in Via Nazario Sauro n. 16, Presidente Nazionale della Società Nazionale di Salvamento con sede in Genova alla via Luccoli 24/4, C.F. 80016720106, espone quanto segue.

Grande perplessità e stupore ha ingenerato la Vostra richiamata nota all'interno della Società Nazionale di Salvamento.

Come a Voi noto, la Società Nazionale di Salvamento ha promosso specifico giudizio innanzi al T.A.R. Roma n. 09759/2024 reg.ric al fine di impugnare il Regolamento adottato con Decreto 29 maggio 2024 n. 85, pubblicato in G.U. 27 giugno 2024 n. 149, per tutti i motivi ampiamente ed approfonditamente esposti nel Ricorso introduttivo notificato anche a codesto Comando generale.

All'uopo, devo ricordarVi che all'esito della Camera di consiglio del 23.10.2024 fissata per la discussione della richiesta sospensiva cautelare del detto Regolamento, il Collegio, con ordinanza pubblicata in data 24.10.2024, ritenendo necessario approfondire nel merito le questioni sollevate con il ricorso della SNS, e quindi nella fase



# Società Nazionale di Salvamento

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"

FONDATA IN LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

successiva del giudizio, ha ritenuto non accogliere la richiesta tutela cautelare testualmente rilevando che «l'art. 19, co. 7 del D.M. impugnato fissa un termine di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del D.M. stesso, per consentire ai soggetti già autorizzati secondo la normativa previgente, di ottenere una nuova autorizzazione "adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal (...) regolamento", e che pertanto, allo stato, non si configura un pregiudizio grave e irreparabile per effetto delle disposizioni del regolamento censurate...».

L'adito Giudice, quindi, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensiva – non configurandosi un pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente Salvamento – ritenendo **che sulla scorta del contenuto del richiamato art. 19, co. 7 del Regolamento, i soggetti già autorizzati secondo la disciplina previgente**, tra cui anche la Società Nazionale di Salvamento, **fino alla data del 1° luglio 2025** (dodici mesi decorrente dal 1° luglio 2024, data di entrata in vigore del predetto D.M.) **possono operare senza dover ottenere una nuova autorizzazione e senza doversi adeguare "ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal (...) regolamento"** di cui al Decreto n. 85/2024, che troveranno applicazione, per tali soggetti, SOLO a decorrere dal 1° luglio 2025.

Invero, poc' anzi ho utilizzato il verbo "ricordare" non a caso.

Infatti, oltre ad essere Voi parte – costituita – nel richiamato Giudizio in quanto destinataria della notifica del Ricorso introduttivo, Società Nazionale di Salvamento Vi ha inoltrato specifica comunicazione in data 30 ottobre u.s. (Ns. prot. n.° 766 del 30.10.2024), e successivo sollecito del 20 novembre u.s. (Ns. prot. n.° 771 del 20.11.2024), con cui non solo Vi ha notiziato circa le statuizioni del T.A.R. Roma sopra riportate, ma Vi anche chiesto di trasmettere le Vostre determinazioni in merito a tali statuizioni in modo da poter proseguire **serenamente** la propria attività formativa fino al 1° luglio 2025, nel rispetto delle statuizioni del Giudice amministrativo; ovvero, in caso di Vostro avviso diverso, di poter portare a conoscenza tali posizioni nelle competenti sedi amministrative per le relative statuizioni.

Ebbene, a fronte di tale richiesta e del successivo sollecito, **non avete ritenuto di riscontrare dette note**, evidentemente mostrando acquiescenza rispetto alla posizione esposta dalla Società Nazionale di Salvamento in conformità alle statuizioni del T.A.R. Lazio.

Tuttavia, oggi dopo oltre un mese dalla prima nota di richiesta del 30.10.2024 e nonostante il relativo sollecito, inoltrate alla scrivente Associazione la nota richiamata in oggetto che appare del tutto difforme rispetto a quanto stabilito dal Giudice amministrativo.

**Alla stregua di quanto sopra esposto e trasmettendo copia della ordinanza n. 04819/2024 reg.prov.cau. pubblicata il 24.10.2024 dal T.A.R. Roma, si chiede di voler provvedere a rettificare CON URGENZA e comunque entro tre giorni dal ricevimento della presente, il contenuto della Vostra nota prot. n. "m\_inf.A651153.REGISTRO UFFICIALE.U.0169994.12-12-2024.h.12:22", conformandolo alle statuizioni emesse dal Giudice amministrativo nel Giudizio T.A.R. Roma n. 09759/2024 reg.ric, di cui al Ricorso introduttivo notificato anche a codesto Comando generale.**

Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale  
Dott. Fortunato Comparone

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- comunicazione del 30 ottobre u.s. recante prot. n.° 766 del 30/10/2024;
- sollecito del 20 novembre u.s. recante prot. n.° 771 del 30/10/2024;
- ordinanza n. 04819/2024 reg.prov.cau. emessa nel Giudizio T.A.R. Roma n. 09759/2024 reg.ric. e pubblicata il 24.10.2024 dal T.A.R. Roma.